

**APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN FILTRO A MANICHE PER
IL SISTEMA DI TRATTAMENTO FUMI DELLA LINEA DI RECUPERO ENERGETICO
“L75” DELL’IMPIANTO DI RECUPERO TOTALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO
(AR)**

- CAPITOLATO D’ONERI -

Rev_Maggio_2024



AISA IMPIANTI S.p.A.
Sede legale: Strada Vicinale dei Mori, snc – Loc San Zeno – 52100 AREZZO
C.F. e P.IVA 02134160510 – R.E.A. di Arezzo n. 164281 – Cap. soc. € 6.650.000,00 i.v.
Tel. 0575 998612 – Mail info@aisaimpianti.it – PEC aisaimpianti@pec.it

CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO – ONERI A CARICO DELLE PARTI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura e posa in opera di un filtro a maniche per il sistema di trattamento fumi della linea di recupero energetico “L75” dell’Impianto di recupero totale di rifiuti di San Zeno, Arezzo (AR).

ART. 2 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'appaltatore tutti gli oneri per la completa e corretta esecuzione dell'appalto, con la sola esclusione di quanto previsto a carico della Stazione appaltante al successivo articolo.

Fatto salvo quanto indicato al successivo articolo, l'appaltatore dovrà pertanto sostenere ogni spesa occorrente per dare la fornitura completata a regola d'arte, posta in opera e perfettamente funzionante.

Tutti i conseguenti oneri economici si intendono ricompresi e compensati nel corrispettivo d'appalto.

ART. 3 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Resta a carico della Stazione appaltante esclusivamente quanto segue:

- progettazione ed esecuzione delle fondazioni su cui sarà posizionato il filtro a maniche. Le fondazioni saranno progettate in funzione delle azioni al piede delle strutture calcolate dall'appaltatore;
- pratica Genio Civile;
- realizzazione della rete di terra primaria con relative puntazze (dove assente);
- fornitura a piè d'opera di maniche filtranti marca BWF modello PM-Tec PTFE 750 Zero, diametro 150 mm, lunghezza 5.000 mm;
- fornitura, agli esistenti punti di consegna, di energia elettrica trifase 400 Vac 50 Hz;
- fornitura, agli esistenti punti di consegna, di aria compressa a 5,5 barg.

CAPITOLO 2

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

Dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto l'appaltatore è tenuto a presentare la seguente documentazione.

A) Entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del contratto d'appalto, l'appaltatore dovrà presentare alla Stazione appaltante, per l'approvazione, la seguente documentazione (in formato dwg e pdf):

- elaborati grafici contenenti dimensioni di ingombro di massima di tutte le apparecchiature da installare, dei rispettivi accessori e la loro posizione nel layout;
- tutta la documentazione tecnica e grafica (relazioni, elaborati grafici, ecc.) occorrente per la presentazione della pratica al Genio Civile (Settore Sismica della Regione Toscana), con la sola esclusione del progetto delle fondazioni in calcestruzzo (che è a carico della Stazione appaltante). La documentazione dovrà essere sottoscritta da tecnico abilitato, iscritto al competente Ordine;

In caso di richiesta di integrazioni da parte del Genio Civile, l'occorrente documentazione integrativa dovrà essere trasmessa dall'appaltatore alla Stazione appaltante entro 15 giorni dalla richiesta di quest'ultima.

B) Entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del contratto d'appalto, l'appaltatore dovrà presentare alla Stazione appaltante, per l'approvazione, la seguente documentazione (in formato dwg e pdf):

- P&ID;
- Relazione di calcolo fluidodinamico (CFD);
- layout completo con l'individuazione di tutte le apparecchiature, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - posizione del redler;
 - posizione del preriscaldamento;
 - posizione dei serbatoi e delle tubazioni;
 - posizione delle valvole e degli strumenti;
 - posizione del quadro di alimentazione e comando;

- percorso delle canaline cavi e indicazione di massima di numero cavi e dimensione;
- elaborati grafici contenenti dimensioni di ingombro esatte di tutte le apparecchiature e di tutti gli accessori, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - disegni di dettaglio (compresi posizione e tipologia delle flange, supporti, giunti, messa a terra strumentali e/o di sicurezza, ecc.);
- schede tecniche di tutte le macchine, valvole, strumenti, motori, inverter, ventilatori e di tutte le altre apparecchiature presenti;
- scheda tecnica del filtro a maniche nel suo complesso;
- progetto dell'impianto elettrico;
- schemi elettrici di processo dei quadri di controllo e alimentazione.
- lista delle potenze elettriche installate ed assorbite;
- elenco dei segnali;
- lista I/O;
- cronoprogramma delle attività, con percentuale di avanzamento dell'appalto. Il cronoprogramma deve dimostrare il rispetto dei tempi d'esecuzione.

La produzione di tutta la documentazione indicata al presente articolo è a totale carico dell'appaltatore. I relativi oneri economici si intendono ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

CAPITOLO 3

ESECUZIONE DELL'APPALTO

ART. 5 – TERMINE DI ESECUZIONE

Il filtro a maniche dovrà essere fornito e posto in opera, completo in ogni sua parte e perfettamente funzionante, entro e non oltre **240** (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del contratto di appalto.

In caso di ritardi rispetto al termine sopra indicato sarà applicata all'appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'appaltatore è tenuto dare esecuzione all'appalto con la massima diligenza, nel rispetto di

tutte le normative vigenti in materia, quelle tecniche incluso, e delle buone regole dell'arte.

ART. 7 – MATERIALI

Dovranno essere impiegati materiali conformi alle prescrizioni riportate nella documentazione contrattuale ed alle vigenti normative in materia, incluso quelle tecniche.

L'utilizzo di materiali di caratteristiche migliori del prescritto, per qualsivoglia motivo, escluso richiesta scritta della Stazione appaltante, non darà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 9 – RIFIUTI PRODOTTI DALL'APPALTATORE

I rifiuti di qualsiasi genere e tipo prodotti dall'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere smaltiti o recuperati a cura e spese dell'appaltatore, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Tutti i conseguenti oneri s'intendono ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

CAPITOLO 4

ULTIMAZIONE DELL'APPALTO

ART. 10 – COMPLETAMENTO DELLA POSA IN OPERA

L'appaltatore dovrà dare tempestivamente comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), nominato dalla Stazione appaltante, dell'avvenuto completamento della posa in opera.

Il DEC, all'esito dell'accertamento effettuato, rilascerà l'attestato di avvenuta ultimazione.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE DI FINE APPALTO

Entro 15 giorni dall'ultimazione della posa in opera l'appaltatore dovrà fornire al Direttore dell'esecuzione (DEC) la seguente documentazione (tutti i disegni dovranno essere forniti in formato dwg, pdf e in una copia cartacea):

- per le apparecchiature soggette alla Direttiva 2014/68/UE (PED): tutto quanto previsto da

tale normativa;

- per le apparecchiature soggette alla Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine):
 - certificazione CE della macchina con dichiarazione di conformità alla Direttiva macchine;
 - manuale di uso e manutenzione;
 - marchio CE (targhetta);
 - certificati CE dei materiali;
- certificazione CE, manuale uso e manutenzione, dichiarazione di conformità della macchina “filtro a maniche”;
- layout completo “as-built” con l’individuazione di tutte le apparecchiature, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - posizione del filtro a maniche;
 - posizione del redler;
 - posizione del preriscaldamento;
 - posizione dei serbatoi e delle tubazioni;
- elaborati grafici “as-built” contenenti dimensioni di ingombro esatte di tutte le apparecchiature e di tutti gli accessori, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - disegni di dettaglio (compresi posizione e tipologia delle flange, supporti, giunti, messa a terra strumentali e/o di sicurezza, ecc.);
- schemi elettrici “as-built”;
- per la documentazione modificata rispetto a quella già consegnata: versione finale “as-built”;
- lista parti di ricambio per due e cinque anni di funzionamento;
- documentazione eventualmente richiesta dalla Stazione appaltante per pratica leasing;
- quant’altro eventualmente previsto dalle norme nazionali ed internazionali.

La produzione di tutta la documentazione indicata al presente articolo è a totale carico dell’appaltatore. I relativi oneri economici si intendono ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

ART. 12 – ISTRUZIONE DEL PERSONALE – INDICAZIONI PER DCS

Al termine della posa in opera l’appaltatore dovrà istruire il personale della Stazione appaltante sulla conduzione e manutenzione del filtro a maniche. La formazione dovrà svolgersi presso l’Impianto di San Zeno

L'appaltatore dovrà altresì fornire alla Stazione appaltante le indicazioni necessarie per l'implementazione sul DCS di impianto (Freelance ABB) delle pagine per la gestione in distante e in automatico del filtro a maniche e delle sue apparecchiature.

CAPITOLO 5

VERIFICA DELL'ESECUZIONE

ART. 13 – ATTIVITÀ DI VERIFICA

L'attività di verifica è volta ad accertare la rispondenza delle prestazioni eseguite dall'appaltatore alle pattuizioni e prescrizioni contrattuali.

Qualora nel corso delle verifiche vengano riscontrate non conformità esecutive, sarà fissato all'appaltatore un termine per porvi rimedio.

In caso di mancato rispetto di detto termine si applica la medesima penale prevista per la ritardata ultimazione del contratto.

È facoltà della Stazione appaltante effettuare prove e verifiche durante qualunque fase di esecuzione dell'appalto.

In particolare, prima che l'appaltatore effettui la coibentazione del filtro a maniche, saranno svolte le seguenti prove (con forno spento, estrattore acceso, maniche inserite e prima del lavaggio delle stesse):

- prova di funzionamento del filtro a maniche;
- prova del sistema di preriscaldamento;
- prova delle parti mobili e saracinesche;
- impianto allarmi e blocchi di sicurezza;
- taratura strumenti di misura;
- prova funzionale della regolazione;
- prova valvole, motori elettrici, ecc.;
- prova di comunicazione seriale con il sistema di controllo centrale;
- prova dei segnali cablati scambiati con il sistema di controllo centrale;
- prova delle sequenze di lavaggio;
- prova degli strumenti;
- prova dei fine corsa;

- prova di tenuta;
- black light test.

Tutti gli oneri per assistenza, strumentazioni, documentazione e quant'altro occorrente per lo svolgimento delle attività di verifica sono a totale carico dell'appaltatore e ricomprese nel corrispettivo contrattuale.

ART. 14 – VERIFICHE A CALDO

Al termine dell'appalto non sarà possibile procedere alle contestuali verifiche di funzionamento “a caldo”, cioè con il filtro a maniche collegato al forno acceso, in quanto la linea di recupero “L75” sarà ancora in fase di realizzazione.

Le verifiche di funzionamento a caldo, tra cui, in particolare, la verifica dei seguenti requisiti prestazionali prescritti dal Capitolato tecnico:

- **concentrazione delle polveri in uscita:** $< 1 \text{ mg/Nm}^3$;
- **concentrazione ossigeno contenuto nei gas in uscita** inferiore ad un differenziale dello 0,5% tra monte e valle del filtro a maniche;
- **pressione differenziale tra ingresso e uscita del filtro a maniche** inferiore a 23 mbar nelle seguenti condizioni di processo:
 - a. portata massima dei gas: 102.000 m³/h;
 - b. temperatura media dei gas: 206° C;
 - c. percentuale di umidità: 15,7 % v/v;
 - d. percentuale di O₂: 6,5% v/v;
 - e. pressione differenziale media nelle celle tra camera sporca e camera pulita pari o inferiore a 15 mbar;

potranno, quindi, avvenire solamente in seguito, quando sarà acceso il forno della linea “L75”, in data al momento non definibile.

Il Certificato di verifica di conformità (CVC) di cui al successivo articolo sarà pertanto emesso in pendenza di effettuazione di dette prove a caldo.

Resta peraltro inteso che l'appaltatore rimane comunque responsabile della completa rispondenza del filtro a maniche alle prescrizioni contrattuali ed ai sopra indicati requisiti prestazionali.

La “Garanzia rata di saldo” di cui al successivo capitolo si intende prestata anche a titolo di garanzia di quanto sopra.

ART. 15 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ (CVC)

All'esito positivo delle verifiche svolte al termine dell'appalto sarà emesso il Certificato di verifica di conformità (CVC).

Il CVC sarà sottoposto all'appaltatore per la sua sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, il CVC ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione.

CAPITOLO 6

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 16 – CORRISPETTIVO

L'importo del corrispettivo dell'appalto, da ridursi del ribasso offerto dall'appaltatore, è stabilito come segue:

Prestazioni soggette a ribasso €	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €	TOTALE €
950.000,00	37.333,82	987.333,82

Tipologia di corrispettivo:

- Prestazioni soggette a ribasso: corrispettivo “a corpo”
- Costi della sicurezza: corrispettivo “a misura”.

Il corrispettivo contrattuale si intende comprensivo di ogni onere e spesa occorrente per dare l'appalto compiuto a regola d'arte.

ART. 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**1. Fatturazione**

- a) L'appaltatore potrà fatturare il 30% dell'importo contrattuale, a titolo di anticipazione, alla sottoscrizione del contratto d'appalto, previa presentazione della garanzia di pari importo di cui all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 (Garanzia per l'anticipazione). La garanzia dovrà essere emessa con firma digitale secondo i vigenti schemi tipo ministeriali.
- b) Il saldo del corrispettivo sarà fatturato all'emissione del Certificato di verifica di conformità (CVC) di cui al capitolo che precede.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione (DEC) nominato da AISA IMPIANTI contabilizzerà l'importo dovuto all'appaltatore.

Avvenuta la sottoscrizione della contabilità da parte dell'appaltatore, il RUP emetterà entro 7 giorni il Certificato di pagamento (CP).

L'appaltatore emetterà fattura al momento dell'adozione del Certificato di pagamento. La fattura dovrà essere perfettamente conforme alle risultanze del CP.

Tutte le fatture, qualora al momento della loro emissione la vigente normativa consenta agevolazioni fiscali per l'investimento di che trattasi, dovranno riportare la dizione prevista per l'ottenimento dell'agevolazione, come sarà richiesta dalla Stazione appaltante.

2. Pagamenti

Il pagamento delle fatture regolarmente emesse avverrà a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.

Il pagamento della fattura di cui al precedente punto 1, lett. b), è peraltro subordinato alla previa presentazione, da parte dell'appaltatore, della garanzia di cui all'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2026 (Garanzia rata di saldo) nella misura del 15% (quindicipercento) dell'importo di tale fattura. La garanzia dovrà essere emessa in formato digitale, secondo i vigenti schema tipo ministeriali.

Ogni pagamento è comunque subordinato alle verifiche di regolarità prescritte dalla vigente normativa.

ART. 18 – REVISIONE PREZZI

1. Presupposti per la revisione

Il corrispettivo contrattuale potrà essere oggetto di revisione, in aumento o diminuzione, qualora nel corso dell'appalto si registra una variazione percentuale media, in aumento o in diminuzione, dei prezzi della produzione industriale, quali rilevati dall'ISTAT nell'indice "Prezzi alla produzione dell'industria", superiori al 5%.

Ai fini della revisione rileverà esclusivamente la parte eccedente il 5% e, di questa parte, solamente l'80%.

2. Periodo valutabile

Sarà valutabile la variazione media dell'indice di cui sopra nel periodo compreso tra il mese di scadenza del termine di presentazione delle offerte ed il mese di conclusione della posa in opera.

3. Modalità di calcolo

a) Ai fini della valutazione della variazione dei prezzi sarà utilizzato il seguente indice ISTAT:

- “Prezzi alla produzione dell’industria” – Ateco 2007: “0020 Totale Industria escluso costruzioni” – Mercato: “totale”
(http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_PREZZPIND_1)

b) La variazione percentuale dei prezzi sarà calcolata come segue:

- $V\% = ((MI - Imso) / Imso) * 100$

dove:

V%: Variazione percentuale

MI: Media degli indici mensili ISTAT dal mese di scadenza del termine di presentazione delle offerte al mese di (i) ultimazione della posa

Imso: Indice ISTAT del mese di scadenza del termine di presentazione delle offerte

Il valore della variazione percentuale sarà troncato al 2° decimale.

c) Il calcolo dell’importo della revisione (in aumento o diminuzione) - in presenza di variazione superiore al 5% - avverrà con applicazione della seguente formula:

- $Ir = Ic * (V\% - 5\%) * 80\%$

dove:

Ir: Importo revisione

Ic: Importo corrispettivo delle prestazioni eseguite

V%: Variazione percentuale

4. Procedura di applicazione

Qualora al termine della posa, risultassero importi a titolo di revisione a favore dell’appaltatore, quest’ultimo dovrà farne espressa richiesta alla Stazione appaltante a mezzo pec, allegando i relativi conteggi, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione posa, pena la decadenza.

Qualora a seguito della suddetta richiesta dell’appaltatore risultassero dovuti importi a titolo revisionale, la Stazione appaltante emetterà specifico Certificato di pagamento entro 60 giorni dalla richiesta. Il pagamento dell’importo avverrà a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data Certificato di pagamento, previa emissione di regolare fattura.

Nel caso di revisione a favore della Stazione appaltante, il relativo importo sarà detratto d’ufficio.

CAPITOLO 7

GARANZIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO – POLIZZA RCT-RCO

ART. 19 – GARANZIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO – POLIZZA RCT-RCO

Prima della stipula del contratto l'affidatario dovrà presentare:

- Garanzia definitiva di cui all'art. 117 D.Lgs. 36/2023. La garanzia dovrà essere emessa in formato digitale, secondo i vigenti schemi tipo ministeriali.
- Copia polizza RCT-RCO aziendale con i seguenti massimali minimi:
 - RCT 2.000.000,00
 - RCO 2.000.000,00

unitamente a quietanza dell'ultimo premio pagato.

CAPITOLO 8

DISCIPLINA DELLE RISERVE

ART. 20 – DISCIPLINA DELLE RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto in conformità a leggi, regolamenti ed ai documenti di gara ed è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Stazione appaltante, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo e svolgimento delle prestazioni stesse, quale che sia la riserva (contestazione) che egli intenda formulare.

L'appaltatore, pena la decadenza, formula le proprie riserve a mezzo pec trasmessa alla Stazione appaltante entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'insorgenza del fatto che l'appaltatore ritiene aver determinato il pregiudizio lamentato.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata dall'appaltatore in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo richiesto.

Tutte le riserve formulate, pena la decadenza, dovranno essere confermate sul Certificato di verifica di conformità (CVC).

Sulle riserve dell'appaltatore la Stazione appaltante si esprimerà entro 60 giorni dalla conferma di cui sopra. È preclusa all'appaltatore ogni azione giudiziaria in relazione alle riserve sino ad avvenuto decorso di tale termine. Decorso il suddetto termine senza che la Stazione appaltante si sia espressa, le riserve si intendono respinte.

CAPITOLO 9

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione alla Stazione appaltante delle coordinate dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione, comunicando altresì generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'appaltatore si impegna inoltre:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ad esporre in fattura il codice CIG indicato in contratto. La mancata o errata indicazione del codice CIG facoltizza la Stazione appaltante a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione della fattura.

ART. 22 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 (PARTI TERZE) E INFORMAZIONI SULLA POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE DI AISA IMPIANTI

AISA IMPIANTI dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di Amministrazione di AISA IMPIANTI in data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di qualità e legalità dettati dalla suddetta normativa, ed assunti da AISA IMPIANTI nei precetti citati. Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del contratto, ad uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituirà inadempimento contrattuale ai sensi del Codice civile. In particolare, la contestazione

dell'inadempimento di cui trattasi darà luogo alla facoltà di AISA IMPIANTI di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

AISA IMPIANTI ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualità, dell'Ambiente, della Sicurezza nel lavoro e di Responsabilità Sociale conformemente agli standard di cui alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000, alla quale ha uniformato tutte le proprie attività, il cui contenuto è reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli interessati.

L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale sono disponibili per la consultazione nel sito aziendale www.aisaimpianti.it.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ SOCIALE

AISA IMPIANTI ha implementato un sistema di gestione per la Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000, standard internazionale che definisce pratiche e comportamenti in tema di lavoro, in particolare con riferimento a:

- lavoro minorile;
- lavoro obbligato;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
- discriminazione;
- procedure disciplinari;
- orario di lavoro;
- retribuzione.

I contraenti di AISA IMPIANTI sono tenuti a rispettare i principi contenuti nello standard SA 8000 e a consentire, qualora richiesto da AISA IMPIANTI, l'effettuazione di audit presso le proprie sedi ai fini della verifica dell'osservanza di tali principi.

ART. 24 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma

(cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la AISA IMPIANTI;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite da AISA IMPIANTI nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'appaltatore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva ad AISA IMPIANTI al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di AISA IMPIANTI.

L'appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di AISA IMPIANTI, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove

autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta a AISA IMPIANTI.

È altresì vietata sia all'appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

L'appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AISA IMPIANTI da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da AISA IMPIANTI per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'appaltatore, del personale in servizio presso l'appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, AISA IMPIANTI si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 25 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'appaltatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno causato alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Tra l'altro ed in particolare, l'appaltatore risponde in solido di ogni danno provocato da qualsiasi soggetto che intervenga per suo conto nell'esecuzione dell'appalto (fornitori, subappaltatori,

subcontraenti, trasportatori, etc.).

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), l'Impresa capogruppo risponde altresì in solido per i danni causati dalle Imprese mandanti.

In caso di Consorzio, di qualsiasi genere, il Consorzio risponde altresì in solido per i danni causati dalle consorziate esecutrici.

ART. 26 – NORMATIVA APPLICABILE

Il presente appalto è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e correlata normativa.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia contrattuale attinente al presente appalto è quello di Arezzo (AR). Peraltro, qualora per questioni connesse al presente contratto AISA IMPIANTI fosse citata da terzi di fronte a giudice di Foro diverso, quest'ultimo sarà comunque competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata da AISA IMPIANTI nei confronti dell'appaltatore.